



UNIONCAMERE



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA**

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE
DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI ARTICOLI DI
PUERICULTURA E PRIMA INFANZIA.**

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in via Einaudi n° 23 – Brescia, P.I. 00859790172 rappresentata dal Segretario Generale Dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964, cod. fis. ZLTMSM64M22B157V

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e suo recepimento nazionale (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206);
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

PREMESSO CHE

- l'art. 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'articolo 2 lett. c) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. svolgono, tra l'altro, le funzioni relative alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti;

– l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

– dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento (CE) n. 765/2008, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;

– per il biennio 2020-2021 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei prodotti che la Commissione europea, nei rapporti annuali Rapex, annovera di sovente tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e cioè gli articoli di puericoltura e prima infanzia;

– la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 20 dicembre 2019 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 5 agosto 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summezionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo di prodotti di consumo di cui alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, con particolare riguardo ai prodotti di puericoltura e prima infanzia;

– il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all'iniziativa programmata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di prodotti di consumo di cui alla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, ed in particolare i prodotti di puericoltura e prima infanzia;

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con i laboratori accreditati.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori accreditati che intendono eseguire le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

Le analisi di campione sono svolte da soggetti in possesso dell'accreditamento per le prove specifiche da realizzare.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione e mette a disposizione le schede tecniche di prodotto a supporto delle attività ispettive. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

e) Assistenza tecnico-giuridica.

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) Supporto informativo.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) Erogazione delle risorse economiche.

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento.

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con i laboratori accreditati.

La Camera di commercio affida le analisi di campione a laboratori accreditati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio accreditato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare le analisi di campione anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per le specifiche prove da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto.

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli e le schede tecniche di prodotto.

e) Supporto informativo.

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- a) visivo/formale;
- b) analisi di campione.

I controlli visivo/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

Le analisi di campione, invece, sono affidate dalla Camera di commercio a laboratori accreditati per lo svolgimento di prove rientranti nell'ambito di applicazione delle richiamate norme tecniche e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con

l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART.4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

Tipologie di prodotto	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	Numero di campioni da acquistare per ogni prodotto da sottoporre ad analisi di campione	Rimborso massimo per l'acquisto dei campioni di ogni prodotto e per le spese di spedizione, ai fini dell'analisi di campione su un prodotto (IVA inclusa)	Rimborso massimo per l'analisi di campione, svolta a cura del Laboratorio, su ogni prodotto (IVA inclusa)
Catenella per ciuccetto	€ 500,00	6	€ 60,00	€ 500,00
Seggiolone	€ 500,00	2	€ 300,00	€ 700,00
Girello	€ 500,00	2	€ 200,00	€ 750,00
Letino per bambini	€ 500,00	2	€ 400,00	€ 1.000,00
Zaino porta bambini in materiale flessibile	€ 500,00	6	€ 420,00	€ 600,00
Supporto per sedia	€ 500,00	2	€ 100,00	€ 550,00
Zaino porta bambini con telaio	€ 500,00	2	€ 360,00	€ 750,00
Sdraietta	€ 500,00	2	€ 200,00	€ 600,00
Passettino	€ 500,00	2	€ 400,00	€ 1.350,00
Barriera di sicurezza	€ 500,00	2	€ 150,00	€ 600,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia nel caso in cui il preventivo di spesa delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in

sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 30 settembre 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 30 settembre 2021, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati e liquidate le correlate spese.

ART.10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di

Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**

Il Segretario generale

(Giuseppe Tripoli)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA di BRESCIA**

Il Segretario Generale

(Massimo Ziletti)

F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Brescia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 22.500,00.

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni	Totale rimborso forfetario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale n. di campioni da acquistare ai fini delle analisi di campione	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e per le spese di spedizione, ai fini delle analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per le analisi di campione svolte a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Seggiolone	2	€ 1.000,00	16	€ 2.400,00	€ 5.600,00
Lettino per bambini	1	€ 500,00	8	€ 1.600,00	€ 4.000,00
Sdraietta	2	€ 1.000,00	16	€ 1.600,00	€ 4.800,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA					€ 22.500,00

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)